Numero di protocollo : AMM07/04/20.038028U

PERVENUTO IL - 8 APR. 2020
PROT. N. 1656/2020

ORDINE AVVOCATI SIRACUSA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 7 aprile 2020

Ill.mi Signori Avvocati

- **PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**
- **PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI**

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: nota di aggiornamento – Modifica del "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio"

Cara Presidente, Caro Presidente,

la presente per informarVi che il Consiglio Nazionale Forense, alla seduta amministrativa del 20 marzo u.s., a fronte del persistere della sospensione della attività giudiziaria e dei relativi termini processuali, che inevitabilmente comporta una minore partecipazione degli avvocati alle udienze e agli eventi formativi, ha deliberato di modificare il Regolamento di cui all'oggetto al fine di ridurre – in ragione della emergenza sanitaria in atto – il numero delle udienze penali e dei crediti formativi necessari per l'inserimento nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio nell'anno 2020, e ai fini della permanenza nel predetto elenco per l'anno 2021.

La modifica regolamentare è stata attuata mediante l'inserimento **nel testo, dell'art. 16, rubricato come "ipotesi di deroga",** dove sono specificati i casi in cui è prevista la citata riduzione dei requisiti, determinata dalla emergenza sanitaria in atto,

La delibera di cui sopra viene comunicata soltanto in data odierna poiché è stato necessario procedere alla modifica tecnica della piattaforma gestionale al fine di renderla conforme alla modifica del Regolamento, che entrerà in vigore a far data da domani, 8 aprile 2020.

Allego pertanto il testo aggiornato del Regolamento (allegato n.1) e la relazione illustrativa sulle modifiche apportate (allegato n. 2).

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi
Maria Masi

Allegati: n. 2 c. s.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consiglionazionaleforense.it

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio[1]

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta amministrativa del 12 luglio 2019

visto l'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa di ufficio;

visto il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante "*Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

vista la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica;

vista la previsione per cui le domande di inserimento nell'elenco unico nazionale siano presentate ai Consigli degli Ordini circondariali (*breviter* COA) di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al CNF (*breviter* CNF);

considerato, altresì, che è demandato al CNF la tenuta dell'elenco unico nazionale nonché la individuazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede e della reperibilità;

ritenuto che è necessario disciplinare con regolamento: le modalità di inserimento dei difensori di ufficio nell'elenco unico nazionale, le modalità di tenuta di detto elenco da parte del CNF, le modalità di trasmissione delle domande di inserimento e allegato parere da parte dei COA circondariali, la determinazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio nonché la difesa di ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio

1. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal CNF, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p., deve essere presentata al COA di appartenenza, solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata.

2. L'inserimento è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 (novanta) ore, organizzato, a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell'ordine circondariali,

[1] Il presente Regolamento **sostituisce integralmente** il *Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio* approvato dal Consiglio con delibera del 22 maggio 2015.

dalle Camere penali territoriali e dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) con superamento di esame finale;

b) iscrizione all'Albo ordinario degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza nella materia penale documentalmente comprovata;

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. E' condizione per l'iscrizione all'elenco nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3.bis. L'obbligo formativo, di cui al comma che precede, si intende assolto allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "*Formazione continua*" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.

Art. 2

Corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia penale

1. I corsi di formazione e aggiornamento di cui alla lett. *a)* dell'articolo 1 del presente regolamento:

a) devono essere biennali e cioè realizzati in un arco temporale di ventiquattro mesi;

b) sono aperti anche ai praticanti avvocati;

c) hanno ad oggetto le seguenti materie: *diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali*;

d) sono a carattere prevalentemente pratico ed organizzati secondo i contenuti del modello minimo uniforme di cui all'**allegato A**, e devono riservare, anche attraverso simulazioni processuali, particolare attenzione alle scelte difensive ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

2. I relatori e i docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra docenti universitari, magistrati ed esperti nel settore penale.

3. Le presenze al corso devono essere documentate mediante sottoscrizione di apposito registro e le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso.

4. L'esame deve, comunque, essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso stesso.

5. La partecipazione a un corso strutturato secondo i requisiti di cui ai commi precedenti, può dare diritto all'attribuzione di crediti ai sensi dell'art. 11 della legge 21 dicembre 2012, n. 247.

6. Il superamento della prova, anche in caso di ripetizione della stessa, deve comunque avvenire entro ventiquattro mesi ~~due anni~~ dal termine del corso.

7. L'accesso ai corsi da parte di avvocati e praticanti non può prevedere limitazioni di numero.

Art. 3

Esame finale dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale

1. Il soggetto organizzatore del corso, di cui all'art. 2 che precede, costituisce una commissione di almeno tre componenti. La commissione convoca le sessioni di esame almeno trimestralmente.

2. Il candidato, ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale, deve sostenere con esito positivo un esame finale consistente in una prova orale avente ad oggetto le materie del corso.

3. La commissione di cui al precedente comma 1, in caso superamento dell'esame, rilascia un attestato sul quale deve essere specificamente precisato che il corso ha avuto durata biennale (ventiquattro mesi) e che i contenuti hanno rispettato gli argomenti stabiliti nel modello minimo uniforme di cui all'allegato A.

4. L'attestato di superamento dell'esame ha validità di ventiquattro mesi dal rilascio ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.

Art. 4

Domanda di inserimento nell'elenco nazionale

1. La domanda d'inserimento nell'elenco unico nazionale, corredata da idonea, adeguata e completa documentazione comprovante uno dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento, è presentata al COA al cui Albo ordinario l'avvocato è iscritto, solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata.

1.bis. L'avvocato, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 1 del presente regolamento, deve produrre idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000 ove attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto *ex* art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

L'autocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrà specificamente indicare:

a) il numero di ruolo del procedimento;
b) la data in cui si è svolta l'udienza;
c) l'attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente:
  c.1) trattazione di questioni preliminari,
  c.2) formulazione delle richieste di prova,
  c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale,
  c.4) udienza di discussione;
d) l'autorità giudiziaria avanti alla quale l'udienza si è svolta;
e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;

f) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio *ex* art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio *ex* art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale *ex* art. 102 c.p.p.).

Il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false

2. Il COA di appartenenza dell'istante, ricevuta la istanza di inserimento:
a) verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
b) ove necessario, potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento all'anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all'oggetto dell'autocertificazione prodotta dal richiedente;
c) entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per l'inserimento nell'elenco.

Art. 5

Requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio

1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo;
b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto *ex* art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata;
c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'obbligo formativo, di cui alla precedente lett. c), si intende assolto allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.

Art. 6

Domanda per la permanenza nell'elenco nazionale

1. L'avvocato iscritto nell'elenco nazionale presenta al COA di appartenenza solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello relativo alla ultima richiesta di permanenza presentata, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza di cui alla lett. *b)* dell'art. 5 del presente regolamento.

1.bis. L'avvocato, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 1 del presente regolamento, può produrre idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47

DPR 445/2000 che attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), a cui l'istante abbia partecipato nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto *ex* art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

L'autocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrà specificamente indicare:

a) il numero di ruolo del procedimento;

b) la data in cui si è svolta l'udienza;

c) l'attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente ovvero comulativamente:

c.1) trattazione di questioni preliminari,

c.2) formulazione delle richieste di prova,

c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale,

c.4) udienza di discussione;

d) l'autorità giudiziaria avanti alla quale l'udienza si è svolta;

e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;

f) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio *ex* art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio *ex* art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale *ex* art. 102 c.p.p.).

Il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false

2. Il COA di appartenenza dell'istante, ricevuta la istanza di inserimento:

a) verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

b) ove necessario, potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento all'anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all'oggetto dell'autocertificazione prodotta dal richiedente;

c) entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco.

Art. 7

Tenuta e aggiornamento dell'elenco nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio

1. Il CNF aggiorna, con delibera trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, legittimati ad assumere le difese d'ufficio. Ove possibile, la delibera di aggiornamento può essere adottata anche con cadenza mensile.

2. Le funzioni di predisposizione, di istruttoria e di aggiornamento dell'elenco nazionale sono devolute ad una Commissione composta da tre componenti scelti e nominati dal CNF tra i Consiglieri nazionali coadiuvata da personale amministrativo.

Art. 8

Ricorso in opposizione

1. L'opposizione avverso la decisione di rigetto della domanda di inserimento ovvero di permanenza nell'elenco unico nazionale va proposta al CNF, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della delibera con cui si comunica il rigetto dell'istanza.

2. Il ricorso è presentato presso la sede amministrativa del CNF personalmente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. I ricorsi proposti, nel termine prescritto a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione, sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

4. Il CNF può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso; se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile; se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile; se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto.

5. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata al ricorrente, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dello stesso, ed agli eventuali soggetti interessati, mediante notificazione o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

6. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il CNF abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Art. 9

Sospensione dall'elenco nazionale

1. In caso di sospensione volontaria dall'esercizio della professione superiore al trimestre, il COA provvede a comunicarlo al CNF.

2. In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione all'Ordine *ex* art. 29 della legge 247/2012, il COA di appartenenza comunica il provvedimento al CNF, attraverso la piattaforma gestionale dedicata, per la sospensione dall'elenco unico nazionale.

3. In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, l'avvocato dovrà presenterà la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque salvo diversa valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento. Per quanto riguarda l'impedimento determinato dalla condizione di gravidanza, fatte salve le ipotesi documentate di gravidanza a rischio, il periodo cui fare riferimento è quello di astensione obbligatoria dal lavoro per i pubblici dipendenti.

4. Nei casi di cui ai commi che precedono, l'avvocato sospeso per oltre dodici mesi, dovrà ripresentare istanza di iscrizione nell'elenco unico nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 10

Cancellazione dall'elenco nazionale

1. L'avvocato che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello dell'ultima permanenza richiesta, non presenti idonea ed adeguata documentazione ai fini della permanenza nell'elenco unico nazionale, verrà cancellato di ufficio dal CNF.

2. Il CNF, avutane notizia, cancella di ufficio gli avvocati inseriti nell'elenco unico nazionale forense:

a) che siano deceduti;

b) che abbiano riportato una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento.

2. bis. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 2, l'avvocato cancellato potrà avanzare nuova istanza di inserimento nell'elenco unico nazionale trascorsi almeno cinque anni dalla cancellazione.

Art. 11

Sospensione e cancellazione dalle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio tenute e gestite dai COA

1. La competenza in merito alla sospensione ovvero alla cancellazione dalle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio tenute e gestite dai COA appartiene ai COA medesimi.

2. Relativamente alla lista dei difensori di ufficio per arrestati ovvero detenuti, atti e sostituzioni urgenti, il COA, al fine di garantire la effettività e la tempestività della difesa tecnica, può deliberare la sospensione dell'istante dai turni in casi di giustificato e comprovato motivo

Art. 12

Criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio

1. Il CNF fissa mediante delibera annuale i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base:

a) della prossimità alla sede dell'autorità giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale;

b) della reperibilità, predisponendo liste diverse per indagati o imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero;

c) delle competenze specifiche relativamente ai procedimenti minorile e militare.

2. Con riferimento alla prossimità della sede del procedimento di cui alla lett. *a)* del precedente comma, i Consigli dell'Ordine, in casi di particolari situazioni territoriali e per il solo svolgimento di attività urgenti, possono prevedere delle liste separate in cui sono inseriti avvocati che abbiano studio nelle vicinanze del luogo di svolgimento delle stesse.

Art. 13

Doveri del difensore d'ufficio

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

2. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato:

a) ha l'obbligo di prestare patrocinio;

b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;

c) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito;

e) ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico. Il difensore d'ufficio iscritto nella lista di cui all'art. 15, comma 2, lett. b) qualora impedito a garantire la reperibilità nel turno assegnato deve richiedere al COA la sospensione dal relativo turno ai sensi dell'art. 11, comma 2, del presente regolamento;

f) deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;

g) deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco unico nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza.

Art. 14

Elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione

1. L'elenco dei difensori di ufficio nei giudizi innanzi la Corte di Cassazione è tenuto dal CNF che, tramite un servizio informatico, permette alla Corte l'estrazione del difensore attraverso un algoritmo di rotazione.

2. Per quanto non espressamente stabilito negli articoli che seguono, si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10.

Art. 14 *bis*

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco unico dei difensori di ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione

1. Potranno iscriversi nell'elenco dei difensori di ufficio avanti alla Corte di Cassazione di cui al comma che precede, gli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori che attestino, mediante autocertificazione, di avere partecipato, nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata, ad almeno 3 udienze penali avanti alla Corte, ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi vertenti su materie penali ex art. 606 c.p.p. Ai fini dell'inserimento nella lista il richiedente dovrà altresì attestare mediante autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 5 lett. a) e c) e cioè:

a) di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate con provvedimento definitivo nei 5 anni precedenti la domanda;

b) avere adempiuto, nell'anno precedente la domanda, all'obbligo formativo di cui all'art. 11 legge 247/2012. L'obbligo formativo si intende assolto allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.

2. La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà essere presentata al CNF mediante comunicazione di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *difuffcassazione@pec.cnf.it*

Art. 14 *ter*

Requisiti per la permanenza nell'elenco unico dei difensori di ufficio avanti alla Corte di Cassazione

1. La domanda di permanenza nell'elenco:

a) dovrà essere presentata al CNF mediante comunicazione di posta elettronica certificata al seguente indirizzo *difuffcassazione@pec.cnf.it* entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello relativo alla ultima richiesta di permanenza presentata;

b) dovrà attestare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 lett.re a) e c) del presente regolamento;

c) dovrà attestare la partecipazione ad almeno 3 udienze penali avanti alla Corte ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi ex art. 606 c.p.p. nel medesimo anno cui la richiesta si riferisce.

Art. 15

Liste dei difensori di ufficio tenute dai COA

1. Il COA deve predisporre un elenco di difensori d'ufficio iscritti all'Albo ordinario e facenti parte dell'elenco unico nazionale.

2. Il COA circondariale deve dotarsi delle seguenti liste:

a) lista liberi;

b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti.

3. Il COA distrettuale oltre che delle precedenti liste deve dotarsi anche delle seguenti:

a) lista difensori d'ufficio minorenni liberi;

b) ista difensori d'ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti;

c) lista difensori d'ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di Sorveglianza.

4. Il COA nel cui distretto ha sede un Tribunale militare ovvero una Corte di Appello militare può dotarsi di una lista di difensori d'ufficio che dichiarino di possedere specifica competenza nei procedimenti militari. I turni delle difese d'ufficio continueranno ad essere creati e gestiti a livello locale dai COA.

Art. 16[2]

Ipotesi di deroga

1. In caso di emergenze straordinarie non prevedibili alle quali consegua la sospensione, a qualunque titolo, delle attività giudiziali degli avvocati:

a) il requisito di cui all'art. 4, comma 1-bis nonché di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 6, comma 1 bis, è da intendersi ridotto della metà e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad almeno 5 udienze anzichè 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.;

b) il requisito di cui all'art. 14-bis, comma 1, lettera a), e 14-ter comma 1) lettera c), è da intendersi ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare la partecipazione ad una sola udienza, anzichè 3, ovvero di aver provveduto alla redazione di un solo ricorso vertente su materie penali ex art. 606 c.p.p. anzichè 3;

c) il requisito dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 1, comma 3-bis, di cui all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, e di cui all'art. 14-bis, comma 1, lettera b), si intende ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere conseguito n. 5 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie.

2. Le deroghe di cui al comma che precede si applicano alle domande di iscrizione e di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio che saranno presentate nell'anno in cui l'emergenza straordinaria si è verificata, e alle domande di permanenza che saranno presentante nell'anno successivo a quello in cui l'emergenza straordinaria si è verificata con riferimento ai requisiti riferiti all'anno antecedente, ovvero a quello in cui si è verificata l'emergenza straordinaria (misura dei crediti formativi).

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del CNF.

[2] Articolo introdotto con delibera immediatamente esecutiva assunta dal Consiglio Nazionale Forense durante la seduta amministrativa del 20 marzo 2020.

Allegato A - *Modello minimo uniforme*

MACRO AREA	ARGOMENTI
Deontologia Forense	- **Principi generali di deontologia** (La deontologia e il nuovo codice deontologico); - **Il rapporto dell'avvocato con il cliente** (Il primo contatto, la domiciliazione degli atti, il colloquio con l'assistito detenuto, il dovere di informazione, il dovere di riservatezza); - **I profili deontologici nella difesa d'ufficio e nel patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti**; - **La deontologia nelle investigazioni difensive**; - **Il rapporto dell'avvocato con i colleghi** (La nomina fiduciaria in sostituzione di quella ufficiosa, il subentro nella difesa, la rinuncia al mandato); - **I rapporti dell'avvocato con i magistrati, con il personale di cancelleria e con la polizia giudiziaria**.
Diritto Penale	- **La prova del dolo** (Il problema dell'accertamento del dolo – Le principali problematiche in materia di dolo eventuale – Compatibilità tra dolo eventuale e tentativo – dolo eventuale e colpa cosciente – Il dolo alternativo – Il dolo specifico); - **La prova della colpa** (La colpa professionale del medico – L'accertamento della colpa – Il problema del nesso causale – L'attività d'equipe – La colpa da infortunio sul lavoro e malattie professionali – Il problema della delega di funzioni – La colpa da circolazione stradale); - **La prova del nesso causale** (Le teorie della causalità – La causalità omissiva – Approfondimenti pratici) - **Le cause di giustificazione** (Le scriminanti in generale – Il consenso dell'avente diritto – -L'omicidio del consenziente – L'esercizio di un diritto – Diritto di cronaca e diritto di critica – La legittima difesa – Le scriminanti non codificate); **- Il reato circostanziato** (Le circostanze del reato – La recidiva); **- Il concorso di persone nel reato** (Il concorso morale – Il concorso anomalo – Il mutamento del titolo del reato – Approfondimenti pratici); - **La responsabilità penale delle persone giuridiche** (il decreto legislativo n.231/2001 problematiche processuali e sostanziali) - **La sanzione** (Il sistema del doppio binario: pene e misure di sicurezza – Le sanzioni sostitutive – Le cause di estinzione del reato – La prescrizione – Le cause di estinzione della pena – L'indulto); Tipologie di reati: - **Le fattispecie tipiche del cittadino**

	extracomunitario; - **I resti associativi** (416, 416 bis e ter, il concorso esterno) - **I delitti contro la persona** (I reati in ambito familiare, la violenza sessuale , i reati in danno dei soggetti deboli, profili sostanziali e processuali approfondimenti pratici) pratici); - **I reati in materia di stupefacenti alla luce dei recenti interventi normativi e della Corte Costituzionale**; - **I delitti contro il patrimonio**; - **I reati informatici**; - **I reati societari**; - **I reati ambientali**; - **I reati conto la pubblica amministrazione.**
Diritto Processuale Penale	- **Dalla notizia di reato all'archiviazione** (le varie tipologie delle notitiae criminis, le modalità della loro acquisizione, l'iscrizione ex art. 335 c.p.p., le indagini preliminari e la loro durata, la richiesta di archiviazione e l'opposizione); - **L'attività investigativa del difensore delle parti private** (l'assunzione di informazioni, l'accesso agli atti della P.A., l'accesso ai luoghi, le indagini preventive); - **Il patrocinio a spese dello stato per i non abbienti**; - **Le misure precautelari** (l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto, l'udienza di convalida); - **Le misure cautelari personali** (riserva di legge e di giurisdizione, esigenze cautelari e criteri di scelta, le imputazioni, le strategia della difesa prima dell'emissione del provvedimento e dopo la sua adozione); - **Le misure cautelari reali** (tipologia dei provvedimenti applicativi e rimedi -la difesa nella fase cautelare reale) - **La conclusione delle indagini preliminari** (i riti che non prevedono l'udienza preliminare: il procedimento per decreto, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato tipico e atipico; l'art. 415 bis c.p.p.; la richiesta di rinvio a giudizio; il decreto di citazione diretta a giudizio); - **L'udienza preliminare** (lo svolgimento dell'udienza, l'integrazione probatoria del giudice e la modifica dell'imputazione, i poteri del giudice e i provvedimenti

	abnormi, le nullità, i possibili esiti dell'udienza preliminare, la formazione del fascicolo per il dibattimento,l'attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore delle parti private); - **I riti alternativi al dibattimento** (il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta); - **Gli atti preliminari al dibattimento ed il dibattimento** (dalla costituzione delle parti all'ammissione delle prove, la lista testimoniale, il controllo della regolare costituzione delle parti con particolare riferimento alla parte civile, le questioni preliminari); - **La messa alla prova: le alternative al processo ed alla pena**; - **La formazione della prova in dibattimento** (il "giusto processo", l'ordine di assunzione delle prove, il testimone assistito e l'imputato ex art. 210 c.p.p. e 197 bis c.p.p., la testimonianza indiretta, il regime delle letture, l'art. 507 c.p.p., le nuove contestazioni) - **Le regole per l'esame incrociato** (modalità, tecniche, profili deontologici); - **La discussione e la decisione di primo grado** (la discussione finale, la sentenza, il principio di immutabilità del giudice); - **Il dibattimento avanti il tribunale in composizione monocratica** (competenze e attribuzioni del giudice monocratico, citazione diretta a giudizio, i riti speciali); - **Il procedimento avanti il giudice di pace**: peculiarità dei riti, dei possibili epiloghi e del trattamento sanzionatorio (le indagini preliminari, la citazione a giudizio, Il giudizio, Le definizioni alternative del procedimento, Le sanzioni); - **Le impugnazioni in generale**; - **L'appello come mezzo di impugnazione ordinario** (Appellabilità oggettiva e soggettiva – I limiti alla proponibilità dell'appello – L'appello incidentale – I poteri di cognizione del giudice d'appello – Il dibattimento in appello - La decisione in Camera di Consiglio – L'impugnazione della parte civile); - **Il giudicato penale e i suoi effetti** (Il procedimento avanti il Giudice dell'esecuzione – Pluralità di sentenze – Applicazione dell'art. 81 c.p. in sede esecutiva – L'abolitio criminis*).*
Cenni Diritto Penale Europeo	- **L'impianto del diritto penale europeo dopo il trattato di Lisbona**; - **Il mandato di arresto europeo**; - **L'ordine europeo di indagine**; - **Il sistema delle Corti** (Corte di Giustizia dell'UE e la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo); - **Il ricorso e la difesa innanzi alla CEDU**.

Diritto Penitenziario	- **L'ordinamento penitenziario** (Le misure alternative alla detenzione, la magistratura di sorveglianza: competenze del tribunale e del magistrato di sorveglianza; il procedimento).
Misure di prevenzione	**- Il procedimento di prevenzione;** **- L'accertamento e la verifica della pericolosità alla luce degli interventi della Corte Costituzionale;** **- La confisca.**

Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio
(Integrazione adottata nella seduta amministrativa del 20 marzo 2020)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa metodologica.

In ragione dell'emergenza sanitaria cd. "COVID-19", la Commissione interna per la difesa di ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato, visti i plurimi interventi normativi che si sono succeduti in un brevissimo arco temporale in esito ai quali è stata, tra le altre cose, disposta la sospensione delle attività giudiziali (cfr. art. 83 del decreto-legge 18/2020), ha ritenuto di proporre al *Plenum* del Consiglio Nazionale Forense una integrazione del Regolamento che riguardasse, in generale, le ipotesi di deroga al regime ordinario ove in presenza di una emergenza straordinaria non prevedibile in conseguenza della quale venga disposta la sospensione delle attività giudiziali.

Il Consiglio Nazionale Forense, dunque, aderendo alla proposta della Commissione anzidetta, nella seduta amministrativa del 20 marzo 2020, ha deliberato di modificare il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere la difesa di ufficio, prevedendo una ipotesi di deroga alla disciplina regolamentare qualora si verifichi una emergenza straordinaria non prevedibile come è, per l'appunto, il caso della emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del virus Covid – 19 .

Deroghe al regime ordinario.

Il regime di deroga è stato previsto:

1) per le domande di inserimento e di permanenza nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio avanti la magistratura ordinaria;
2) per le domande di inserimento e di permanenza nella lista degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Pertanto, con specifico riferimento alla attuale emergenza sanitaria, alla luce della modifica regolamentare, è previsto che:

- ai fini della presentazione della domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio nell'anno 2020 , e di permanenza nel predetto elenco per l'anno 2021, da presentarsi entro il 31.12.2020, il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad almeno 5 udienze penali anzichè 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una ove sia stato nominato difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.;

- ai fini della presentazione della domanda di inserimento nella lista degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio avanti la Suprema Corte di Cassazione nell'anno 2020, e di permanenza nella predetta lista per l'anno 2021, da presentarsi entro il 31.12.2020, il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad una sola udienza anziché 3 avanti alla indicata magistratura superiore, ovvero di avere provveduto alla redazione di un solo ricorso ex art. 606 c.p.p. anziché 3.

Le modifiche proposte avranno altresì incidenza sulle domande di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio avanti alla magistratura ordinaria e nella lista dei difensori di ufficio avanti la Suprema Corte di Cassazione per l'anno 2022, da presentarsi entro il 31.12.2021, laddove il requisito dell'obbligo della formazione continua, riferito all'anno antecedente la domanda (e quindi l'anno 2020 in cui si è verificata la emergenza sanitaria) prevede la riduzione della misura dei crediti formativi che devono essere conseguiti, a n. 5, di cui due almeno due nelle materie obbligatorie.